

CODICE DI ETICA E INDIPENDENZA

Finalità del Codice

Il presente Codice di Etica e Indipendenza, elaborato ai sensi del D.Lgs. 39/2010, ed in osservanza delle indicazioni del Codice Italiano di Etica ed indipendenza, edito con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. RR 127 del 23 marzo 2023, definisce i principi deontologici fondamentali per i soggetti abilitati alla revisione, sulla base del riconoscimento da parte di tali soggetti della responsabilità di agire nell'interesse generale. Tali principi costituiscono lo standard di comportamento che il soggetto abilitato alla revisione deve osservare. I principi fondamentali sono: integrità, obiettività, formazione, competenza e diligenza professionali, riservatezza e comportamento professionale.

Il Codice di Etica e Indipendenza fornisce un quadro concettuale che i soggetti abilitati alla revisione applicano per identificare, valutare e gestire i rischi di mancata osservanza dei principi fondamentali. Il Codice stabilisce regole e linee guida per i soggetti abilitati alla revisione da applicare al quadro concettuale in relazione a diverse fattispecie.

Il Codice di Etica e Indipendenza definisce inoltre i principi d'indipendenza che consistono nell'applicazione del quadro concettuale previsto dal Codice con riferimento ai rischi per l'indipendenza relativi agli incarichi di revisione.

Il soggetto abilitato alla revisione ha il dovere e la responsabilità di agire nell'interesse generale e potrà soddisfare le necessità del proprio cliente soltanto rispettando tale interesse. A tal fine, Leafi nella revisione dovrà osservare e rispettare il presente Codice.

I principi fondamentali:

(a) *Integrità*: l'essere diretto, trasparente e onesto in tutte le sue relazioni professionali.

(b) *Obiettività*: non avere pregiudizi o conflitti di interesse, né accettare indebite influenze di terzi che possano condizionare il suo giudizio professionale.

(c) *Competenza professionale e diligenza*: mantenere le conoscenze e le capacità professionali ad un

livello tale da garantire che il cliente riceva prestazioni caratterizzate da competenza e professionalità, basate sui più recenti sviluppi della normativa, della tecnica e della prassi professionale, nonché agire con diligenza in conformità ai principi tecnici e professionali.

(d) *Riservatezza*: rispettare la confidenzialità delle informazioni acquisite nell'ambito di una relazione

professionale e, pertanto, non diffonderle a terzi, salvo che vi sia specifica autorizzazione, o che sussista un diritto o un dovere, di fonte giuridica o professionale, di comunicarle. Il soggetto abilitato alla revisione non potrà altresì farne uso a vantaggio proprio o di terzi.

(e) *Comportamento professionale*: rispettare la normativa applicabile ed evitare di porre in essere azioni

che diano discredito all'attività di revisione.

Il quadro di riferimento: l'approccio concettuale

Le circostanze in cui opera la società, possono dar luogo a rischi specifici di mancata osservanza dei principi fondamentali. Non è possibile identificare tutte le situazioni che costituiscono un rischio di mancata osservanza dei principi fondamentali, né specificare le conseguenti misure appropriate da porre in essere.

Inoltre, la natura degli incarichi può essere diversa e, pertanto, i potenziali rischi saranno diversi e richiederanno l'applicazione di misure di salvaguardia differenti.

Il presente Codice fornisce un quadro concettuale in base al quale la società abilitata alla revisione dovrà

identificare, valutare e gestire i rischi di mancata osservanza dei principi fondamentali.

L'approccio concettuale consente di conformarsi alle disposizioni del presente Codice e di adempiere al proprio dovere di agire nell'interesse generale.

Tale approccio consente di adattarsi alle molteplici circostanze che possono dare luogo a rischi di mancata osservanza dei principi fondamentali e contribuisce ad evitare che la società di revisione consideri consentita una situazione per il solo fatto che essa non è espressamente vietata.

Quando la società di revisione identifica rischi di mancata osservanza dei principi fondamentali e, dopo averli valutati, stabilisce che essi non siano ad un livello accettabile, deve verificare se siano applicabili misure di salvaguardia adeguate per eliminarli o ridurli entro un livello accettabile.

Nell'effettuare tale valutazione, Leafi utilizza il proprio giudizio professionale e considera se un soggetto terzo, ragionevole e informato, dopo aver soppesato tutti i fatti e le circostanze specifici a disposizione, concluderebbe, verosimilmente, che l'applicazione di misure di salvaguardia elimini i rischi o li riduca entro un livello accettabile in modo che l'osservanza dei principi fondamentali non sia compromessa.

Leafi, nel valutare la significatività di un rischio, tiene in considerazione gli elementi di natura sia qualitativa sia quantitativa.

Nell'applicazione del quadro concettuale, la società può trovarsi in situazioni in cui i rischi non possono essere né eliminati, né ridotti entro un livello accettabile, perché troppo elevati o perché non sono disponibili o non possono essere applicate misure di salvaguardia adeguate.

In tali situazioni, Leafi non potrà accettare e, se costretta, deve interrompere lo specifico servizio professionale oppure, ove necessario, deve recedere dall'incarico di revisione.

I rischi e le misure di salvaguardia

I rischi che possono compromettere, o dare impressione di compromettere, l'osservanza dei principi fondamentali, possono scaturire da un'ampia gamma di relazioni e di circostanze. Una circostanza o una relazione, possono creare più di un rischio e uno stesso rischio può influire sull'osservanza di più principi fondamentali.

I rischi rientrano in una o più delle seguenti categorie:

(a) *interesse personale*: il rischio che un interesse finanziario o di altra natura influenzi il giudizio professionale o il comportamento del soggetto abilitato alla revisione;

(b) *auto-riesame*: il rischio che, nell'ambito dell'incarico di revisione in corso, l'obiettività della società sia influenzata da un giudizio espresso o dai risultati di un servizio reso precedentemente direttamente o da altro soggetto che opera all'interno della sua rete.

Ciò si verifica quando: (i) tale giudizio o i risultati di tale servizio siano riflessi nell'oggetto dell'incarico di revisione in corso o, più in generale; (ii) nella formazione del suo giudizio nell'incarico in corso;

(c) *promozione degli interessi del cliente*: il rischio che Leafi promuova o rappresenti la posizione di un cliente in modo tale che la sua obiettività ne risulti compromessa;

(d) *familiarità*: il rischio che, a causa di un rapporto molto stretto o di lunga durata con un cliente, la società risulti eccessivamente accondiscendente nei confronti del cliente od in relazione alle attività da questo richieste;

(e) *intimidazione*: il rischio che Leafi sia dissuasa dall'agire in modo obiettivo a causa di pressioni, reali o percepite, ivi compresi i tentativi di esercitare una indebita influenza sullo stesso.

La risoluzione dei conflitti di natura deontologica

Nel dare inizio ad un processo, sia esso formale o informale, per la risoluzione di un conflitto, possono essere rilevanti i seguenti elementi, presi sia singolarmente sia in combinazione tra di loro:

(a) i fatti pertinenti;

(b) le questioni di natura deontologica ad essi connesse;

(c) i principi fondamentali applicabili al caso concreto;

(d) le procedure interne esistenti;

(e) le misure alternative da porre in essere.

Una volta presi in considerazione i suddetti elementi, la società deve stabilire le misure appropriate da adottare, valutandone le conseguenze. Se la questione rimane irrisolta, possono essere consultate altre persone competenti, anche facenti parte del soggetto abilitato alla revisione, per chiedere un parere sulla soluzione della questione.

Il presente codice della società, sintetizza tutto quanto espresso in precedenza e con chiarezza analitica di esposizione dal documento edito dal MEF.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

1.1 La società, nell'esercizio del mandato di controllo, ricopre una funzione di pubblica utilità.

1.2 La società non può assumere incarichi che comportino la compromissione della sua libertà, moralità e autonomia di pensiero.

1.3 La società ha l'obbligo della riservatezza.

1.4 La società deve comportarsi con correttezza, lealtà e spirito di collaborazione.

1.5 La società deve favorire, per quanto possibile, soluzioni equilibrate e transazioni amichevoli; deve inoltre sconsigliare atteggiamenti di inconsulta litigiosità.

1.6 Per quanto prescritto da questo Codice, La società risponde anche a nome dei propri collaboratori.

TITOLO II - AUTONOMIA

2.1 La società ha il dovere di assumere incarichi solo in condizione di indipendenza ed obiettività formali e sostanziali. Per questa ragione deve preliminarmente valutare la situazione ambientale in cui dovrà operare.

2.2 Qualora la condizione di indipendenza ed obiettività venga meno nel corso dell'esecuzione del mandato, la società ha l'obbligo di rimettere l'incarico.

2.3 La società non deve assumere incarichi che costituiscano una condizione di dipendenza economica.

2.4 La società deve tenere conto che rischi e minacce alla sua indipendenza e obiettività possono derivare sia interessi economici, sia da un clima di intimidazione, sia da un senso di timore, sia da eccessiva familiarità con il mandante. Per evitare il concretizzarsi di quest'ultima eventualità, la società si impegna ad osservare il comma 4 dell'art. 17 in merito al numero dei mandati consecutivi da parte della stessa persona fisica per l'attività di revisione del cliente società o ente.

2.5 Qualora la società abbia la percezione che i terzi non lo ritengano in condizione di indipendenza ed obiettività sostanziali, può valutare di far sottoporre il proprio operato a Revisori terzi, allo scopo di ottenere l'attestazione della sua obiettività di giudizio.

TITOLO III - CORRETTEZZA E DILIGENZA PROFESSIONALE

3.1 La società è obbligata al rispetto delle prescrizioni normative in merito alla formazione continua secondo i programmi annualmente stabiliti dal Ministero dell'Economia e Finanza, di tutti i professionisti che collaborano per lo svolgimento dell'attività sociale.

3.2 La società deve, congiuntamente ai colleghi che hanno assunto l'incarico nell'organo collegiale di controllo, sviluppare un rapporto dialettico con l'organo esecutivo della società o ente su cui esercita l'attività di revisione.

Tale rapporto dialettico deve essere finalizzato oltre che a tutelare al meglio gli equilibri economici, finanziari e patrimoniali, anche a comprendere e stimolare le coerenze tra missione e scopi statutari con gli atti di gestione. La verifica di tali coerenze deve essere attestata in modo formale di fronte all'assemblea dei soci.

3.3 Qualora la società rilevi un'ingiustificata divaricazione tra scopi statutari e missione e atti di gestione, ha l'obbligo di denuncia formale alla base associativa o sociale.

3.4 Per esercitare la funzione di garanzia che gli è propria, Leafi deve verificare che i livelli di informazione tra organo esecutivo e base sociale o associativa siano adeguati a favorire i più ampi livelli di confronto.

3.5 La società deve far improntare dai propri professionisti i rapporti con i colleghi dell'Organo di controllo con rispetto, spirito di collaborazione, lealtà e solidarietà. E' inoltre tenuta a collaborare con il massimo senso di responsabilità anche con altri organi eventualmente competenti per il controllo sulla società o ente.

3.6 Alla cessazione del mandato Leafi deve agevolare i colleghi subentranti nell'incarico ed evitare disagio per il mandante.

3.7 L'atteggiamento della società nei confronti del tirocinante deve favorire la proficuità della pratica allo scopo di consentire un'adeguata formazione.

TITOLO IV - LIMITI ALL'ASSUNZIONE DI INCARICHI

4.1 Leafi ha il dovere di rifiutare incarichi quantitativamente esuberanti o qualitativamente esorbitanti rispetto alle proprie potenzialità e possibilità tecnico - organizzative.

4.2 In ogni caso la società non può assumere contemporaneamente più di quindici incarichi per professionista incarica dello svolgimento dell'attività.

TITOLO V - COMPENSI

5.1 Il mandato conferito alla società è oneroso.

5.2 La sussistenza del compenso ha ragioni di ordine deontologico e non può venire meno, se non in casi eccezionali. Leafi deve giustificare formalmente l'accettazione gratuita dell'incarico.

5.3 Il compenso deve essere calcolato nel rispetto della norma e degli ordinamenti degli ordini professionali.

TITOLO VI - AUTORITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

6.1 La società è soggetta ai controlli determinati dal Ministero dell'Economia e Finanza come previsto dalla legge 39/2010.

6.2 La società si impegna alla massima disponibilità negli confronti degli organi incaricati della Vigilanza.

6.3 La società si impegna al versamento della quota di contributo di iscrizione al Registro dei Revisori Legali, come definita annualmente dal MEF.

6.4 Il Revisore colpito da sanzione come definita dalla norma, può proporre contestazione degli addebiti effettuati dall'autorità di controllo e risolvere in contraddittorio il procedimento sanzionatorio.

APPROVATO DAL CDA nella seduta del 29 giugno 2023

Il presidente del Consiglio

il Segretario del Consiglio

f.to Otello Bizzotto

f.to Marco Sgarbossa